

Le ferie del personale ricercatore e tecnologo sono assoggettabili alla preventiva convalida da parte dei dirigenti della struttura di assegnazione?

L'art. 12, comma 4, del CCNL 13.05.2009 (quadriennio normativo e biennio economico 2006-2007) per il personale del comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, rinviando all'art. 15, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, per quanto riguarda esclusivamente la gestione della ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche, ha previsto che *"... il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all'art. 19 del citato d. lgs. per quanto attiene alla gestione della ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche."*

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, il comma 2 dell'art. 58 del CCNL del 21.02.2002 (quadriennio normativo e biennio economico 1998-1999), prevede che *"I ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all'orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente."*

"; in materia di ferie, il comma 1 dell'art. 59 del CCNL del 21.02.2002 (quadriennio normativo e biennio economico 1998-1999) prevede che "

Costituisce specifica responsabilità del ricercatore e tecnologo programmare e organizzare le proprie ferie in modo da garantire comunque l'assolvimento dei propri compiti e degli incarichi affidati alla sua responsabilità

", mentre il successivo comma 2 stabilisce che "

Il ricercatore o tecnologo, nell'ipotesi di temporanea chiusura per ferie della struttura di ricerca nella quale opera, qualora la sua attività possa proseguire presso altra struttura dell'Ente, comunica all'Ente stesso il proseguimento e la sede dell'attività."

Da una lettura coordinata delle suddette norme contrattuali emerge che i ricercatori e tecnologi, cui viene assicurata un'autonomia di carattere organizzativo nell'ambito dell'attività di ricerca, devono programmare il proprio periodo di fruizione delle ferie spettanti in relazione alle esigenze connesse all'incarico di ricerca affidato alla propria responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente. Ne deriva che l'ente deve essere preventivamente informato della eventuale assenza, anche ai fini di una corretta amministrazione del personale in parola. In ogni caso, sarebbe opportuno che, nel rispetto del generale principio di correttezza e buona fede che regola il rapporto di lavoro, la fruizione delle ferie venisse opportunamente concordata con l'ente secondo una programmazione, anche con un apposito piano annuale, che tenga conto dell'attività di ricerca in corso.